

elementi sopravvenienti dalle attività di monitoraggio prescritte, va predisposta una tabella comparativa che indichi dette variazioni con riferimento alla articolazione dei tempi originariamente previsti, di avvio e di durata delle singole attività.

C.6 Prevenzione dell'inquinamento acustico

L'insieme delle attività previste nel sito devono essere svolte nel rispetto dei limiti imposti dal D.P.C.M. 1.3.91.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE

**“Piano di disinquinamento per il risanamento dell'area ad elevato rischio di crisi
ambientale della provincia di Napoli”**

ALLEGATO B

**- Attività complementari al piano stralcio di risanamento delle aree industriali dismesse
di Bagnoli in Napoli del Ministero dell'Ambiente -**

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Il Ministero dell'Ambiente, in concomitanza con l'attuazione del Piano di risanamento dei siti industriali dismessi di Bagnoli in Napoli di cui all'allegato A e con riferimento ad aree circostanti a quelle investite da detto Piano, si riserva di predisporre un piano di monitoraggio complementare, dello specchio di mare prospiciente l'area.

Nello specifico tali attivita' saranno dirette ad acquisire informazioni sulla qualita' delle acque marine e sui sedimenti nel tratto di costa antistante l'area. In particolare nelle zone identificate come piu' critiche in termini di dispersione di inquinanti (es. deposito carbone) potranno essere effettuate sulla colonna d'acqua e sui sedimenti determinazioni analitiche relative agli inquinanti identificati come piu' probabili in relazione ai cicli produttivi dismessi nell'area stessa. Potranno altresì essere effettuate analisi sugli organismi bentonici presenti al fine di verificare l'esistenza di processi di bioaccumulo dei suddetti inquinanti;

1. **Campionamenti inerenti la colonna d'acqua:** da effettuarsi lungo il tratto di costa antistante l'area interessata dal Piano di risanamento, in corrispondenza di fonti puntiformi di immissione di inquinanti e nelle aree identificate piu' critiche, in almeno tre punti di prelievo lungo la colonna d'acqua, con conseguenti analisi degli inquinanti identificati come piu' probabilmente presenti;

2. **Campionamenti inerenti i sedimenti.**

Per le attivita' di cui al punto 1 e 2 la lunghezza ed il numero dei transetti e la profondita' dei carotaggi saranno definite in funzione delle caratteristiche degli inquinanti ricercati e tendo conto della morfologia della costa.

I risultati del monitoraggio marino potranno determinare le frequenze dei controlli sulle acque costiere dei siti industriali prospicienti e per il periodo di due anni successivo al completamento delle operazioni riguardanti tali siti.

Sulla base dei risultati del monitoraggio di cui sopra e della valutazione del grado di necessita' e di urgenza, il Ministero dell'Ambiente potra' provvedere alla messa a punto di un apposito piano di disinquinamento, tenendo conto che le caratteristiche delle acque costiere, ove se ne discostino, dovranno essere ricondotte ai valori preesistenti alla contaminazione specifica. I valori tendenziali saranno quelli fissati dal D.P.R. 470/82 (balneazione).

All. N. 4

DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE 21
DICEMBRE 1995 RELATIVO AL PIANO DI RECUPERO
AMBIENTALE DELL'AREA INDUSTRIALE DI BAGNOLI

PAGINA BIANCA

MODULINO
numero: 14

J. 2248/ALS/M/Di/G.



21 DIC. 1995

Mod:

Il Ministro dell'Ambiente

- STO l'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, così come modificato dall'art. 5 della legge 28 agosto 1989, n. 305;
- STA la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1987 con la quale il territorio della Provincia di Napoli è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi del citato art. 7 della legge 349/86;
- STA la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994 con la quale è stata rinnovata la citata dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del territorio della Provincia di Napoli;
- STA la deliberazione del CIPE del 13 aprile 1994, con la quale la ILVA S.p.A. in liquidazione è stata incaricata di predisporre il "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli";
- STA la deliberazione del CIPE del 20 dicembre 1994, con la quale è stato approvato il citato "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" predisposto dall'ILVA;
- STA la deliberazione della Giunta della Regione Campania in data 11 aprile 1995, assunta secondo le deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 1995;
- STE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 6 aprile 1995 e del 26 maggio 1995;
- STO il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1995 con il quale sono state approvate le prescrizioni tecniche del Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del progetto di risanamento predisposto dall'ILVA;
- STO il decreto-legge del 20 novembre 1995, n. 492, concernente disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli;
- STO in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, in base al quale il Ministero dell'Ambiente predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, uno specifico piano di risanamento per l'area interessata dalle attività di bonifica;

Libero
Loro - 11

1.2048/ALS/M/D1/G.



27 DIC. 1995

Il Ministro dell' Ambiente

- STO l'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, così come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;
- STA la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1987 con la quale il territorio della Provincia di Napoli è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi del citato art. 7 della legge 349/86;
- STA la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994 con la quale è stata rinnovata la citata dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del territorio della Provincia di Napoli;
- STA la deliberazione del CIPE del 13 aprile 1994, con la quale la ILVA S.p.A. in liquidazione è stata incaricata di predisporre il "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli";
- STA la deliberazione del CIPE del 20 dicembre 1994, con la quale è stato approvato il citato "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" predisposto dall'ILVA;
- ISTA la deliberazione della Giunta della Regione Campania in data 11 aprile 1995, assunta secondo le deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 1995;
- ISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 6 aprile 1995 e del 26 maggio 1995;
- ISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1995 con il quale sono state approvate le prescrizioni tecniche del Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del progetto di risanamento predisposto dall'ILVA;
- ISTO il decreto-legge del 20 novembre 1995, n. 492, concernente disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli;
- ISTO in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, in base al quale il Ministero dell'Ambiente predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, uno specifico piano di risanamento per l'area interessata dalle attività di bonifica;

DECRETA**Art. 1**

1. E' approvato l'allegato Piano per il risanamento dei siti industriali e delle aree demaniali prospicienti, compresa quella marina, dell'area di Bagnoli.
2. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede:
 - a) all'esecuzione delle attività di bonifica previste nel Piano di risanamento, per le aree già occupate dall'ILVA e dall'ETERNIT;
 - b) all'effettuazione delle attività conoscitive e ricognitive previste nel Piano di risanamento.

Art. 2

1. L'utilizzo, successivo al completamento delle attività previste dal piano di risanamento, delle aree indicate all'art. 1, ivi comprese quelle di cui alla lettera a) dall'art. 1 stesso, è subordinato all'adozione da parte dei soggetti competenti del piano paesistico e della variante urbanistica al piano regolatore, fatta eccezione per le aree demaniali marine e per lo specchio di mare antistante le stesse, per le quali l'utilizzo può avvenire a seguito del collaudo delle attività realizzate sulle aree stesse.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE



*Ministero dell'Ambiente*SERVIZIO PER LA TUTELA DELLE ACQUE
PULIZIA DEI RIFIUTI, IL RISANAMENTO DEL SUOLO
PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI NATURA FISICA

27 DIC 1995

Prot. 22330/ARS/DI/UT

PIANO DI RISANAMENTO DELL'AREA DI BAGNOLI

PREMESSA

Il D.L. 20 novembre 1995, n. 492 conclude un complesso ciclo di provvedimenti amministrativi miranti a risolvere uno dei più gravi problemi ambientali presenti nel Paese.

La decretazione di urgenza è stata necessitata dalla gravità della situazione di rischio ambientale collegata alle attività industriali svolte nell'area di Bagnoli, cui si è venuto affiancando, a seguito della chiusura degli impianti siderurgici imposta con decisioni CECA 89/218 e 14/259, l'abbandono di ingenti quantitativi di rifiuti industriali in un territorio, quale è la Provincia di Napoli, già interessato da altre, numerose cause di crisi ambientali.

Per far fronte alla diffusa situazione di degrado sono stati attivati tutti gli strumenti previsti dalla legislazione. In primo luogo si è proceduto alla dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ex art. 7 L. 8 luglio 1986 n. 349, così come modificato all'art. 6 L. 28 agosto 1989 n. 305) del territorio della Provincia di Napoli, avvenuta con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26.2.1986.

La complessità degli squilibri dei fattori ambientali assistenti nel territorio della Provincia, nonché le numerose interrelazioni tra essi ed i problemi socio-economici, hanno impedito di giungere all'approvazione del

Piano in tempo adeguato ad evitare l'aggravarsi della situazione in atto.

Pur in assenza del Piano, con specifici strumenti finanziari (FIO e L. 64/86) nonché con risorse previste dal Programma Annuale '88 di cui alla Legge 11 marzo 1988 n. 67 e dei Programmi Triennali per la tutela dell'ambiente di cui alla Legge L. 28 agosto 1989 n. 305, sono stati finanziati interventi per oltre 500 MLD. La maggior parte degli interventi sono peraltro rimasti inattuati a causa di difficoltà ed ostacoli che le Amministrazioni interessate non sono riuscite a superare.

Una apposita indagine sulle condizioni ambientali della provincia di Napoli, effettuata dall'ENEA su incarico del Ministero dell'Ambiente, nonché uno studio svolto dal Centro Ambiente Salute dell'OMS sulla mortalità nelle aree a rischio ambientale, tra cui la provincia di Napoli, hanno evidenziato il persistere in questa area di problemi gravissimi.

Al riguardo si può ricordare che la citata relazione ENEA ha evidenziato forti compromissioni della qualità della vita dei residenti con evidenti incidenze negative sulla salute, derivanti da una alterazione dei parametri ambientali e da un degrado generalizzato delle infrastrutture sociali, di servizio e residenziali, collegato alla conurbazione spinta tra insediamenti industriali e residenziali.

La criticità della condizione insediativa costituisce l'elemento di genesi e di inviluppo di gran parte dei fenomeni di degrado.

Un indicatore complementare della situazione insediativa è stato ravvisato anche nella limitata disponibilità di spazio verde.

L'emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera si presenta su livelli ben più elevati nel raffronto con la media regionale quale ovvia conseguenza della maggiore densità demografica e di insediamenti industriali.

La situazione qualitativa delle acque interne superficiali risulta generalmente compromessa; parimenti degradata è la qualità delle acque correnti interne di gran parte della rete idrografica.

Le acque marine si presentano con diffusi fenomeni di inquinamento che interessano lunghi tratti della costa con conseguenti estese limitazioni alla balneazione ed evidenti riflessi sull'economia del turismo.

La struttura del sistema di depurazione delle acque reflue si presenta attualmente ancora parzialmente incompleta e per gli impianti realizzati continuano a manifestarsi rilevanti difficoltà gestionali sia di ordine tecnico che amministrativo.

Il Centro Ambiente e Salute dell'OMS rileva che il complesso della situazione di inquinamento è causa di un marcato degrado dello stato di salute che si esprime attraverso un aumento diffuso e di particolare rilevanza della mortalità.

Tutto ciò ha portato il Ministero dell'Ambiente ad attivare la procedura di reiterazione della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale della provincia di Napoli, presentando gli elaborati ENEA ed OMS alle

competenti Commissioni di Camera e Senato ed al Consiglio dei Ministri, il quale ha provveduto in data 4 agosto 1994 alla reiterazione della dichiarazione di area a rischio, fornendo altresì puntuali indicazioni per la redazione e l'attuazione del Piano di disinquinamento.

Il precipitare di situazioni, quali quella legata alla gestione dei rifiuti solidi urbani e ai gravissimi problemi di inquinamento idrico del fiume Sarno, hanno portato il Governo a dichiarare per entrambi le situazioni lo stato di emergenza ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e a nominare un Commissario Straordinario.

Per l'area di Bagnoli si sono succedute negli anni '94 e '95 una serie di iniziative per consentire una soluzione efficace ed immediata dei problemi aperti anche a stralcio di quelle relative all'area ad elevato rischio.

Così l'area in questione è stata riconosciuta prioritaria per la riqualificazione e lo sviluppo dell'intera area della Campania sia nell'intesa tra tutti i Ministeri competenti e la Regione Campania (stipulata in data 5.11.93 su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione) sia nell'intesa stipulata in data 9.3.94 tra la Presidenza del Consiglio, il Ministero del Lavoro, la Regione Campania, il Comune di Napoli ed il gruppo IRI.

In particolare l'art. 3 dell'intesa 5.11.93 ha previsto, nell'ambito degli interventi tesi al risanamento ambientale, di dare priorità a quelli volti alla bonifica ed al recupero del territorio dell'area di Bagnoli,

indirizzando a tale scopo quota delle risorse previste dal PTTA 94-96.

In attuazione del Piano programmatico così definito, con deliberazione CIPE del 13.4.1994 l'ILVA è stata incaricata di predisporre un progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona, comprensivo delle attività da svolgere, della fattibilità e dei costi degli interventi.

Tale progetto doveva individuare il complesso delle attività necessarie allo sgombero, al disinquinamento ed al risanamento delle aree interessate, fino alla soglia minima necessaria per consentire ogni possibile futura destinazione del comprensorio.

Il progetto presentato da ILVA, riferito alle sole aree ex ILVA ed ex ETERNIT, è articolato in due fasi essenziali:

- la prima concernente lo smantellamento, la rottamazione e la demolizione delle strutture industriali;
- la seconda concernente il risanamento, a sua volta comprendente operazioni di decontaminazione, eliminazione di residui di lavorazione e bonifica dei suoli.

Tale progetto è stato approvato con deliberazione CIPE del 20.12.1994, su conforme proposta del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi dell'art. 4 della L. 18 aprile 1984 n. 80 d'intesa con il ^{cess}Ministro dell'Ambiente.

La stessa delibera CIPE del 20/12/94, nel disporre l'assegnazione delle risorse pubbliche di copertura del

fabbisogno finanziario espresso dal progetto, ha altresì impegnato il Ministro dell'Ambiente - verificata la specificità esistente nel territorio di Bagnoli e la assoluta necessità ed urgenza di avviare le iniziative di disinquinamento previste nel medesimo progetto di bonifica - ad espletare tutte le attività occorrenti per l'approntamento di un piano di risanamento ambientale dell'area di Bagnoli quale anticipazione a stralcio del complessivo Piano di disinquinamento per l'area ad elevato rischio di crisi ambientale della provincia di Napoli.

In ottemperanza a tale deliberazione questo Ministero ha provveduto a redigere il "Documento di prescrizioni tecniche per l'attuazione del Piano di risanamento ambientale dei siti dismessi di Bagnoli in Napoli", il quale definisce gli indirizzi cui dovranno essere improntate le attività previste dal ripetuto "progetto ILVA", al fine di garantire i prescritti obiettivi di salvaguardia e riqualificazione ambientale. Tale "documento" è stato approvato con DPR 8 giugno 1995.

I documenti sopra illustrati ("progetto ILVA", "prescrizioni^{UCC} tecniche costituenti il piano di risanamento a stralcio del Piano di disinquinamento") costituiscono i presupposti, di uno "specifico piano di risanamento" (costituito dal presente documento), che sono posti dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1995, n. 492 a base dell'intervento di risanamento ambientale dei sedimenti industriali interessati di Società del "gruppo" cui deve provvedere l'IRI ai sensi del primo comma dell'art. 1 del D.L. succitato .

L'intervento di risanamento, affidato all'IRI da tale norma, costituisce da un lato evidente riflesso del

principio generale di diritto comunitario "chi inquina paga" che impegna chiunque abbia inquinato un'area a procedere alla sua bonifica, mentre dall'altro mira a realizzare sull'area in questione condizioni di risanamento che vanno oltre l'asemplice eliminazione delle condizioni di rischio ambientale e igienico-sanitario.

Il comma 3 dell'art. 1, nel prevedere che l'intervento finanziario dello stato deve avvenire " a titolo di concorso negli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1", oltre a ribadire il suddetto principio "chi inquina paga", fissa in maniera inequivocabile ulteriori criteri cui ancorare l'opera di risanamento in discorso:

- l'IRI dovrà provvedere a proprie ed esclusive spese all'opera di bonifica in quanto determinata nei siti interessati dalle attività industriali delle Società del gruppo;
- l'opera di bonifica dovrà necessariamente essere preliminare e propedeutica all'attività più propriamente di risanamento;
- l'opera di bonifica dovrà riportare l'area in questione a condizioni considerate di normalità per gli utilizzi industriali di un'area;
- l'opera di risanamento propriamente detta, dovrà invece consentire di riportare, nell'area oggetto del presente Piano, le condizioni dei suoli, degli arenili, delle acque superficiali, sotterranee e marine ai valori di riferimento ritrovabili nelle aree circostanti l'area medesima che non siano contaminate da attività antropiche al fine di consentire una fruizione pubblica dell'area stessa che viene ritenuta necessaria alla luce delle sopra illustrate indicazioni degli Organismi di ricerca;